

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che in data 31 ottobre 2019 è venuto a scadere l’Accordo di cooperazione tra l’ACI e la Regione Lazio in materia di affidamento all’Ente dei servizi di gestione e controllo delle tasse automobilistiche; preso atto altresì che, su richiesta della medesima Amministrazione Regionale, il citato Accordo è stato prorogato sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo; vista la nota del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche del 20 novembre 2019 e preso atto che, ad esito delle trattative intercorse con l’Amministrazione interessata, è stato definito il testo del nuovo Accordo di cooperazione tra l’ACI e la Regione Lazio in materia di tasse automobilistiche regionali, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 ottobre 2022; visto lo schema di Accordo in parola, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole, predisposto ai sensi dell’art. 15 della legge n.241/1990 in materia di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ed in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; preso atto, in particolare, che lo stesso conferma, in linea generale, la struttura e gli ambiti di cooperazione in materia di tasse automobilistiche preesistenti, rafforzando l’integrazione delle banche dati tributarie con il PRA ai fini di una più efficace lotta all’evasione fiscale; preso atto inoltre che il nuovo testo, in linea con gli analoghi accordi recentemente stipulati con altre amministrazioni regionali, oltre a porre l’accento sugli aspetti procedurali rispetto alla mera descrizione delle attività, introduce, sotto il profilo sostanziale, novità ed adeguamenti al nuovo contesto normativo, con particolare riferimento:

- allo sviluppo ed al potenziamento dei processi di formazione, circolazione e conservazione digitale della documentazione amministrativa;
- all’ottimizzazione del servizio di assistenza offerto al contribuente sia in fase di gestione ordinaria del tributo, che in fase di contenzioso, con una netta distinzione tra i procedimenti di assistenza pubblica e gratuita offerti in cooperazione dall’ACI e la Regione attraverso le Unità Territoriali dell’Ente, il Centro Assistenza Tasse Automobilistiche per le richieste inoltrate con posta elettronica e telefono e le strutture provinciali della Regione, ed il servizio di assistenza “professionale” erogato attraverso gli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge 264/91 e sulla base delle direttive regionali, i cui costi sono a carico del contribuente;
- all’adeguamento dei servizi di riscossione al nuovo contesto determinatosi con l’avvio di PagoPA/PagoBollo;
- alla declinazione puntuale dei procedimenti e delle conseguenti attività di rispettiva spettanza, individuati nell’Accordo di cooperazione, demandata alla “Commissione per i piani operativi e definizione dei procedimenti”, di cui all’art. 17 dell’Accordo;
- alla puntuale previsione della disciplina sul trattamento dei dati personali, attraverso la predisposizione del contratto tra Titolare e Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679; tenuto conto che i costi a carico dell’Ente riferiti al predetto Accordo convenzionale,

integralmente assorbiti dalle corrispondenti entrate, trovano copertura, quanto all'esercizio 2019, nel competente conto assegnato al Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e, per il successivo anno di validità della Convenzione, nel corrispondente conto del budget 2020; ritenuta l'iniziativa in linea con gli obiettivi strategici definiti in funzione dell'ampliamento e del consolidamento dei servizi delegati gestiti dall'ACI attraverso un costante processo di miglioramento qualitativo e la definizione di soluzioni tecnologiche innovative a beneficio dell'utenza e dell'Amministrazione regionale interessata; **autorizza**, ai sensi dell'art.15 della legge n.241/1990, la stipula di un nuovo Accordo di cooperazione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il 31 ottobre 2022, tra l'ACI e la Regione Lazio in materia di tasse automobilistiche regionali, e dei relativi allegati, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, ai fini della relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell'atto. Il Servizio Gestione Tasse Automobilistiche è incaricato di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA
IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI**
(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra

la Regione Lazio, con sede in via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, (d'ora in avanti Regione), legalmente rappresentata dal dott. Marco Marafini, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, il cui incarico è stato conferito con D.G.R. n. 273 del 05/06/2018, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione ai sensi della L. R. n. 6/2002 e ss.mm. ii

e

l'Automobile Club d'Italia (ACI), con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

considerato che

- a) la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) il D.M. n. 418/98 all'art. 2 stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle Regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- c) ai sensi dell'articolo 4 del proprio Statuto, ACI studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri alle autorità competenti, presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio; attua le forme di assistenza [...] legale, tributaria [...] ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- d) ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) le attività di gestione delle tasse automobilistiche affidate all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutte le attività che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
- e) l'art. 2 comma 21 della Legge Regionale n° 17 del 2014, ha autorizzato la Giunta Regionale a rinnovare l'Accordo di cooperazione con ACI, di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 10 del 10 maggio 2001;
- f) con Deliberazione della Giunta Regionale n. del 2019 è stato approvato il presente schema di accordo di cooperazione;
- g) ACI, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale per supportare la Regione nella gestione della fiscalità dell'auto in generale e della tassa automobilistica in particolare, essendo in possesso delle tecnologie e competenze idonee a garantirne la continuità di gestione in corrispondenza con le aspettative regionali;
- h) ACI, in quanto ente pubblico non economico, garantisce altresì alla Regione, attraverso le proprie strutture pubbliche, centrali e periferiche, gli Automobile Club locali e la Società in house ACI Informatica S.p.A., il supporto e la cooperazione nella gestione di tutte le attività strumentali e complementari alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, quali il controllo di merito e l'attività di riconciliazione e rendicontazione, nonché la compatibilità del

ruolo regionale con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, laddove costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome. ACI assicura al contempo le necessarie e connesse attività accessorie, finalizzate alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché le attività di informazione e assistenza ai contribuenti;

- i) le attività di cui al presente accordo di cooperazione sono svolte dalle parti ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- j) così come previsto dall'art. 5 comma 6 D.lgs. 50/2016:

- l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- k) che risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. dall'art. 15 della legge n. 241/90;
- l) l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), prevede che i pagamenti con modalità informatiche, eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, avvengano tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazione e i prestatori di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agid;
- m) il Reg. UE 2016 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE;
- n) la comunicazione di AGID prot. n. 18866 del 05/10/2017, avente ad oggetto "Servizio del pagamento del bollo auto attraverso PagoPA – avvio del nuovo servizio pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione tra Agenzia per l'Italia Digitale e l'Automobile Club Italia (ACI), con il supporto del Team per la trasformazione Digitale del Governo, ha rappresentato che dal 01/01/2018 è attivo tale modalità di pagamento del bollo auto;
- o) l'esito della Commissione Affari Finanziari del 20/06/2018, tenutosi presso la sede della segreteria della Conferenza delle Regioni, ha deliberato che l'incognita finanziaria per i bilanci regionali, rappresentata dal tema delle compensazioni della tassa automobilistica fra le Regioni e le Province Autonome, sarà superata dall'impegno degli stessi Enti di aderire al servizio di pagamento pagoBollo a decorrere dal 1° gennaio 2019, servizio che consente di individuare esattamente la residenza del contribuente e accreditare il pagamento alla Regione di competenza;
- p) l'art. 56 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico, gestito da ACI ai sensi di quanto indicato al precedente punto d); ACI potrà avvalersi della documentazione amministrativa trasmessa dagli uffici regionali per l'aggiornamento dell'Archivio regionale delle tasse automobilistiche, anche ai fini del recupero della suddetta Imposta;
- q) visto il parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA, con il quale l'Agenzia stessa ha ritenuto che l'attività svolta dall'ACI sulla base delle convenzioni stipulate con le Regioni/Province autonome, possa ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, per carenza sia del presupposto soggettivo che oggettivo e, conseguentemente, le somme percepite da ACI non sono da assoggettare a tale tributo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Oggetto della Cooperazione

1. La Regione e ACI, quest'ultimo nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli, delle annesse attività di informazione, assistenza e trattazione delle istanze dei contribuenti, allo scopo di garantire agli stessi, sistemi e canali di riscossione e assistenza efficienti, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico e, allo stesso tempo, contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

A tal fine la Regione ed ACI cooperano per il raggiungimento delle finalità ora indicate ognuno per le rispettive attività di competenza e sfere di responsabilità, come segue:

a) ACI assicura:

- i. la gestione, l'aggiornamento e la bonifica dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (d'ora in avanti Archivio), quale porzione autonoma dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e future, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico, dei dati trasmessi dagli Enti certificatori individuati dal D.M. n. 418/98 e degli eventuali dati messi a disposizione dalla Regione;
- ii. il trattamento dei dati personali in conformità al "Contratto tra Titolare e responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679" di cui all'allegato C del presente accordo di cooperazione, cui si rimanda;
- iii. l'innovazione dei processi e delle procedure di gestione del tributo in conformità alle norme e le Direttive Statali e Regionali ed ai piani di sviluppo di ACI e la digitalizzazione dei processi di gestione del tributo sull'Archivio e la graduale eliminazione dell'uso carta in applicazione del CAD (Codice Amministrazione Digitale);
- iv. la gestione dei procedimenti propedeutici alla riscossione della tassa automobilistica sulla piattaforma pagoPA:
 - ✓ attraverso il servizio denominato pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e ACI, con il supporto del Team per la Trasformazione Digitale del Governo Italiano, servizio completamente integrato con il Sistema pagoPA, del quale ne costituisce l'estensione funzionale specializzata alla gestione dei pagamenti relativi alle tasse automobilistiche. A questo riguardo ACI, in qualità di detentore del dato delle riscossioni attraverso il servizio pagoBollo, cura il procedimento di riconciliazione tra i bonifici attesi e quelli effettivamente presenti sul conto specifico della Regione, utilizzato per i riversamenti delle somme riscosse da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, fornendo alla Regione apposite rendicontazioni;
 - ✓ in via residuale, attraverso l'accesso all'Archivio per la riscossione della tassa automobilistica da parte degli intermediari autorizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 17, comma 11, della legge n. 449 del 1997 e dell'art. 31 comma 42 della legge n. 448/1998, fino al completo loro passaggio al sistema pagoBollo;
- v. il controllo di merito attraverso il quale vengono individuati gli omessi, insufficienti o tardivi pagamenti della tassa automobilistica, secondo i tempi indicati dalla regione, ed il conseguente recupero bonario e non bonario del tributo. Ciò consentirà ad ACI di evidenziare le mancate trascrizioni o annotazioni al PRA per le conseguenti attività di propria competenza;
- vi. l'informazione in materia di tassa automobilistica, l'assistenza ai contribuenti in ogni fase del procedimento di riscossione, di accesso alle esenzioni, ai rimborsi, alle sospensioni e riduzioni di imposta, ecc. Un'attenta attività di informazione e assistenza ai contribuenti che la richiedono, dovrà essere esplicata, in particolar modo, nei casi di avvio del procedimento ad istanza di parte per accedere alle agevolazioni previste dalla vigente normativa e nel caso di presentazione di memorie difensive avverso atti di recupero della tassa, al fine di consentire ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, l'opportunità di presentare la domanda. Per tale attività, ACI metterà a disposizione dei contribuenti anche i modelli da utilizzare, indicando loro la documentazione da allegare e le modalità di presentazione dell'istanza. Tutto ciò, al fine di consentire di porre in essere un'attività amministrativa

- orientata al cittadino, retta da criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, che abbia come fine anche quello di prevenire gli errori e, conseguentemente, ridurre l'applicazione delle sanzioni e l'emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica; il tutto teso al perseguitamento degli interessi del cittadino automobilista e del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione;
- vii. la ricezione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive regionali impartite, delle contestazioni e delle istanze presentate dai contribuenti correlate alle procedure di recupero bonario;
 - viii. agli operatori commerciali di veicoli, che ne abbiano titolo, l'accesso alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita, con oneri a loro carico;
 - ix. previa espressa delega della Regione, la definizione delle istanze presentate dai contribuenti, correlate al recupero non bonario del tributo (cartelle esattoriali e avvisi di accertamento);
 - x. previa espressa delega della Regione, la ricezione, l'istruzione e la definizione, secondo la normativa vigente e le direttive regionali impartite, delle istanze di rimborso e di esenzione disabili;
 - xi. su formale richiesta della Regione, mediante la quale saranno indicati anche i criteri, le modalità, i termini operativi per la sua esecuzione, la radiazione dei veicoli al PRA prevista dall'art.96 Codice della Strada, per la quale porrà in essere gli adempimenti di propria competenza;
 - xii. la fornitura periodica di dati statistici, relazioni e report informativi, anche richiesti dalla Regione, tratti dall'archivio delle tasse automobilistiche e dal PRA, atti a fornire informazioni e notizie correlate alla fiscalità dei veicoli, con particolare riguardo agli aspetti più strategici o comunque importanti per la sua gestione e ai dati necessari richiesti dagli organi di controllo.

b) La Regione, assicura:

- i. la definizione e la comunicazione ad ACI dei tempi per l'estrazione dei dati dall'Archivio, ai fini dell'emissione delle comunicazioni bonarie da parte di ACI (Note di Cortesia, Note di mancato pagamento alla scadenza, Avvisi Bonari, altre comunicazioni da inviare ai contribuenti ritenute necessarie dalla Regione), approvandone i relativi contenuti;
- ii. la definizione e la comunicazione ad ACI dei tempi per la formazione e la consegna dei flussi informatici all'Agente postale per le posizioni non in regola con il tributo, per il recupero delle pretese tributarie tramite l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento;
- iii. la definizione e la comunicazione ad ACI, oltre che al gestore dell'archivio nazionale della tassa automobilistica, della data di chiusura delle regolarizzazioni del tributo, adottata con un apposito atto amministrativo, ai fini dell'inibizione dei pagamenti sui citati archivi ed al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il controllo di merito e la formazione dei flussi informatici contenenti le posizioni ancora irregolari (flussi pre ruolo), per il recupero coattivo della tassa automobilistica tramite ruolo;
- iv. la definizione e la comunicazione ad ACI dei tempi per la consegna dei flussi informatici pre ruolo, per il recupero coattivo del tributo tramite ruolo, per le successive fasi di propria competenza di consegna all'Agente della Riscossione della minuta di ruolo, dell'apposizione del relativo visto di esecutorietà, al fine di consentire, allo stesso Agente, la notifica delle cartelle esattoriali ai contribuenti interessati entro i termini di prescrizione del tributo;
- v. l'adozione e la comunicazione di eventuale specifica delega ad ACI per l'acquisizione e la lavorazione delle memorie difensive presentate dai contribuenti a cui siano stati notificati le cartelle esattoriali;
- vi. l'invio ai contribuenti interessati dei provvedimenti amministrativi, dopo aver effettuato un controllo a campione sulle lavorazioni delle memorie difensive di cui al punto precedente, con esito positivo, per la chiusura delle relative istruttorie;
- vii. la liquidazione e l'emissione dei relativi mandati di pagamento per i rimborsi sui pagamenti effettuati in modalità spontanea da parte dei contribuenti interessati, a seguito di controllo a campione delle pratiche lavorate da ACI, su eventuale delega da parte della Regione;
- viii. l'istruttoria delle istanze di riesame di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, lavorate in prima istanza da ACI, su eventuale delega da parte della Regione;
- ix. l'istruttoria, con le proprie strutture centrali e periferiche, delle istanze e dei reclami/ricorsi presentati dai contribuenti a seguito della notifica di atti di recupero del tributo (avvisi di accertamento e cartelle esattoriali);

- x. la definizione e la richiesta ad ACI dei dati in suo possesso e le correlate relazioni riferite alla gestione della tassa automobilistica e all'andamento del tributo, oltre ad eventuali altri dati di cui necessita la Regione;
- xi. la comunicazione ad ACI circa le modalità e i criteri per l'individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio di cui all'art. 96 del Codice della strada, concordando con ACI i relativi termini operativi;
- xii. l'invio ad ACI, volta per volta, della documentazione necessaria per l'aggiornamento dell'Archivio nell'ambito delle istruttorie eseguite, atti di data certa compresi;
- xiii. la fornitura ad ACI di ogni dato ritenuto utile all'aggiornamento dell'archivio, quando disponibile;
- xiv. l'adozione dei provvedimenti di competenza richiesti dalle norme vigenti per consentire il trattamento dei dati e l'accesso alle banche dati delle tasse automobilistiche per la gestione e l'erogazione dei servizi previsti nel presente Accordo di cooperazione.

Articolo 2

Gestione dell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche (infra Archivio), quale porzione autonoma dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura.

1. ACI cura il procedimento di aggiornamento e manutenzione ordinaria ed evolutiva dell'Archivio per conto della Regione, sulla base dei dati giuridici, tecnici e fiscali dei veicoli di proprietà, o in regime di diritto reale di godimento, o in leasing, delle persone fisiche e giuridiche residenti nella Regione Lazio, come risultanti dal Pubblico Registro Automobilistico, dall'Archivio della MCTC e dagli archivi tributari nazionale (oggi SGATA) e regionali e, comunque, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98 e di eventuali altre normative statali e regionali emanate, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98.
2. L'archivio è di esclusiva proprietà della Regione Lazio, che ne ha la piena e incondizionata disponibilità. ACI assicura il pieno accesso all'archivio, anche a tutti i soggetti individuati dalla Regione. In tali casi, gli eventuali costi di connessione sono a carico del richiedente. ACI fornisce su richiesta della Regione Lazio, con formato da condividere, la replica dell'archivio regionale.
3. ACI assicura il costante e tempestivo aggiornamento dell'Archivio, in particolare con i dati:
 - a) delle immatricolazioni e re-immatricolazione dei veicoli;
 - b) delle riscossioni;
 - c) dei rimborsi;
 - d) delle esenzioni, riduzioni e sospensioni di imposta;
 - e) degli atti di data certa previsti dalla normativa vigente;
 - f) dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome, a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà, ecc.;
 - g) inerenti alla cessione in regime di diritto reale di godimento e leasing;
 - h) relativi, in generale, alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base degli archivi di cui al punto 1. del presente articolo e dei dati ritenuti utili e forniti dalla Regione, quando disponibili;
4. L'Archivio è aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell'archivio nazionale e assicurandone l'accesso, tramite specifici gestionali, da parte dei soggetti individuati dalla Regione.
5. ACI garantisce che l'Archivio sia in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere anche i dati dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio e di eventuali altre banche dati pubbliche utili per la gestione del tributo previste dalla normativa vigente.
6. I dati contenuti nell'Archivio costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati in particolare
 - a) il soggetto passivo di imposta;
 - b) il periodo di imposta;

- c) il dovuto;
- d) le sanzioni e gli interessi;
- e) le cause di sospensione, esenzione, radiazione e demolizione del veicolo.

Nell'Archivio sono impostate le seguenti funzioni, alcune finalizzate anche all'eventuale autonomo utilizzo da parte della Regione:

- a) calcolo del dovuto on line;
 - b) controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;
 - c) estrazione, per periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
 - d) individuazione delle targhe con la potenziale possibilità di attivare la procedura della radiazione d'ufficio, in ottemperanza alla legislazione vigente e alle direttive regionali;
 - e) i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali:
 - i. il software gestionale della visura fiscale, che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso;
 - ii. il software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta;
 - iii. il software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione quali il datawarehouse e il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica;
 - iv. il software per l'acquisizione nell'Archivio degli atti di data certa come previsti e disciplinati dalla normativa regionale e statale;
 - v. i software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi nell'Archivio Integrato delle Tasse Automobilistiche secondo i diversi livelli di abilitazione comunicati dalla Regione e adottati da ACI;
 - vi. il software gestionale delle radiazioni di ufficio ai sensi della vigente normativa.
7. I predetti software gestionali utilizzano sempre le informazioni disponibili sull'Archivio al momento dell'operazione e aggiornano, previo controllo di merito, la base dati in tempo reale. È sempre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico, con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge, nel Cassetto del Cittadino Automobilista di cui all'art. 1 dell'Allegato A.

Articolo 3

Trattamento dati Personalni – Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679

1. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Giunta Regionale del Lazio.
2. ACI è "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. I trattamenti da parte del Responsabile sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato C).

Articolo 4

Innovazione dei processi e delle procedure di gestione del tributo in conformità alle norme e le Direttive Statali e Regionali ed ai piani di sviluppo di ACI e Digitalizzazione dei processi

1. Ai fini della riduzione della spesa, della tutela ambientale, dell'ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, della maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e per garantire una maggiore tutela degli automobilisti, ACI garantisce il costante adeguamento dei processi e delle procedure di gestione del tributo in conformità alle norme e le Direttive Statali e Regionali ed ai piani di sviluppo ed investimento di ACI e la digitalizzazione di tutti i processi e le procedure di gestione delle tasse automobilistiche ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni regionali e statali. Inoltre, al fine di garantire la massima accessibilità nell'ambito della presentazione delle istanze da parte dei contribuenti e a procedure efficaci ed efficienti, ACI attiva canali web consentendo, la gestione dell'intero procedimento istruttorio, dalla presentazione delle istanze, memorie difensive, ecc. alla trasmissione del provvedimento emesso in formato digitale. Resta impregiudicata

- l'esigenza di raggiungere con la comunicazione/provvedimento anche i soggetti privi di indirizzo ed identificativo digitale con metodi non digitalizzati.
2. Tutti i processi afferenti i servizi pubblici fiscali, sono oggetto di armonizzazione con pagoPA e di costante adeguamento e potenziamento, al fine di garantire ai cittadini facilità di accesso ai procedimenti in corso ed a quelli conclusi ed alla relativa documentazione anche attraverso la semplificazione delle richieste di assistenza attraverso l'uso del web.
 3. Sono digitalizzati i procedimenti in ingresso ed in uscita attraverso l'identificazione digitale dei soggetti interessati:
 - a. di riscossione ed in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
 - b. di rimborso ed esenzione disabili
 - c. di sospensione di imposta;
 - d. di recupero bonario.

Articolo 5 Riscossione

- ACI assicura la gestione dei procedimenti propedeutici alla riscossione della tassa automobilistica attraverso l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici alla piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazione ed i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'AGID (pagoPA) e mediante pagoBollo, realizzato da ACI e da AGID quale sistema di armonizzazione degli archivi nazionali ed individuazione del soggetto passivo di imposta; assicura, inoltre, l'invio dei flussi informativi degli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'Archivio ed il gestore dell'archivio nazionale.
2. In caso di richiesta di collegamento telematico all'archivio regionale da parte di nuovi soggetti individuati alla riscossione delle tasse automobilistiche in forza di disposizioni normative statali o regionali, tali collegamenti dovranno essere concessi senza oneri finanziari a carico dell'amministrazione regionale.
 3. ACI garantisce la multicanalità e la notifica ai cittadini di avvisi correlati al pagamento della tassa automobilistica nella fase antecedente la formazione dei flussi pre ruoli ed, eventualmente, ove richiesto dalla Regione, il pagamento della tassa automobilistica tramite la domiciliazione bancaria, al fine di fornire un'ulteriore modalità di assolvimento dell'obbligazione tributaria ai contribuenti, semplificare ed automatizzare le procedure di riscossione, versamento e aggiornamento dell'Archivio, previa quantificazione delle somme da ristorare ad ACI.

Articolo 6 Controllo di merito

1. Il controllo di merito, attraverso il quale vengono individuati gli omessi, insufficienti o tardivi pagamenti della tassa automobilistica, sia esso propedeutico alle fasi di recupero bonario che coattivo, è attivato da ACI sulla base delle tempistiche indicate dalla Regione.
2. A seguito del controllo di merito vengono generati da ACI i flussi contenenti le posizioni irregolari che saranno forniti da ACI, rispettivamente o all'agente postale individuato da ACI, per il conseguente invio degli avvisi di mancato pagamento alla scadenza, note di cortesia, avvisi bonari o atti di accertamento, o alla Regione Lazio, per quanto riguarda i flussi pre ruolo, per la conseguente iscrizione a ruolo delle posizioni irregolari.
3. Il layout delle comunicazioni da inviare ai contribuenti viene predisposto da ACI ed approvato dalla Regione.

Articolo 7

Informazioni e assistenza ai cittadini nelle fasi di riscossione, controllo, recupero, di accesso alle esenzioni, riduzioni e interruzioni di imposta e ai rimborsi, con le proprie strutture pubbliche (assistenza pubblica).

1. La Regione Lazio ed ACI, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti per l'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali, articolato come segue:
 - a. ACI, attraverso le proprie strutture, fornisce le attività di informazione e assistenza ai contribuenti così come indicato all'art. 1, comma 1, lettera a) "ACI assicura", punto vi., del presente Accordo;
 - b. La Regione Lazio, attraverso i propri uffici, fornisce le attività di informazione e assistenza ai contribuenti relativamente alle istanze presentate direttamente alla Regione.

Articolo 8 **Assistenza professionale**

1. Ai fini del presente Accordo, nell'ottica di garantire un'attività di assistenza diffusa sul territorio regionale, qualora le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 264/1991 ne facciano richiesta ad ACI, questa potrà consentire l'accesso all'Archivio in sola visualizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato C e nel rispetto del CAD, senza alcun onere a carico della Regione Lazio.

Articolo 9 **Qualificazione dei procedimenti**

1. I procedimenti sopra descritti sono espletati nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
2. È fermo il principio in base al quale le parti restano titolari esclusivi del potere e delle prerogative attribuiti loro dalle normative vigenti.

Art. 10 **Decorrenza e durata dell'accordo di cooperazione**

1. Al fine di garantire senza soluzione di continuità le attività di cui al presente accordo, lo stesso decorre dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31/10/2022, salvo eventuali proroghe richieste dalla Regione e subordinate ad espressa accettazione da parte di ACI.
2. Nel periodo di validità del presente Accordo di Cooperazione, nell'ambito del processo di progressiva internalizzazione della gestione dell'Archivio e delle attività amministrative della tassa automobilistica da parte della Regione, le parti cooperano, su richiesta della Regione Lazio, per la gestione in parallelo tra il costituendo archivio delle tasse automobilistiche e l'Archivio di proprietà della Regione, attualmente gestito da ACI. La Regione dovrà ristorare ad ACI le eventuali somme utilizzate per la gestione del periodo transitorio, che saranno calcolati sulla base del progetto di migrazione dell'Archivio.
3. Non saranno più riconosciuti ad ACI i ristori per le attività oggi svolte da ACI che la Regione man mano internalizzerà.
4. Il presente Accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui la tassa automobilistica venga soppressa. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi ristori, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Art.11
Modifiche normative e gestione dell'Archivio

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, ecc., ACI provvederà ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio, di tutti gli applicativi e delle procedure organizzative interessate.

Art. 12
Modificazioni delle attività

1. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di uno o più articoli del presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.
2. In caso di rinuncia ad una o più attività, non si procederà al ristoro per la quota parte corrispondente.
3. In caso di modifica, integrazione o rinuncia di una o più attività previste nel presente Accordo di cooperazione, si procederà ad una separata riquantificazione del relativo ristoro.

Art. 13
Formazione ed aggiornamento del personale

1. Allo scopo di garantire agli automobilisti ed ai contribuenti servizi efficienti ed efficaci, le parti cooperano, ai fini della migliore esecuzione delle attività da parte delle strutture coinvolte, mediante la formazione e l'aggiornamento del personale adibito alla gestione dell'attività amministrativa del tributo e dei rapporti con l'utenza.

Art. 14
Ristoro somme impegnate da ACI

1. Il ristoro per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riportato nell'Allegato B, quale parte integrante del presente Accordo di cooperazione.
2. Il ristoro da corrispondere ad ACI per ogni anno solare di riferimento, è pari a:
 - a) Euro 708.076 per il periodo che intercorre dalla data di sottoscrizione al 31/12/2019, salvo eventuale conguaglio;
 - b) euro 4.248.454 per il periodo che intercorre dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo eventuale conguaglio;
 - c) euro 4.248.454 per il periodo che intercorre dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo eventuale conguaglio;
 - d) euro 3.540.378, per il periodo che intercorre dal 01/01/2022 al 31/10/2022, salvo eventuale conguaglio.
3. Per il servizio di stampa, imbustamento e recapito il ristoro è riconosciuto per i costi sostenuti per ogni atto prodotto e consegnato per il recapito;
4. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto anticipato da ACI.
5. In caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio.

Art. 15

Modalità di ristoro e pagamento

1. Il ristoro di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI come segue:
 - a) in una soluzione bimestrale o inferiore al bimestre, per quanto concerne il periodo che intercorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo al 31/12/2019;
 - b) in quattro soluzioni trimestrali per l'anno 2020 (01/01/2020 al 31/12/2020);
 - c) in quattro soluzioni trimestrali per il periodo di attività dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
 - d) in due soluzioni trimestrali ed una quadriennale finale per il periodo di attività dal 01/01/2022 al 31/10/2022, salvo eventuale conguaglio.
2. Le note di rimborso rendicontate sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Regione. La relativa rendicontazione dovrà pervenire alla Regione 20 giorni prima della data di emissione della nota di rimborso rendicontata.
3. Nell'ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti delle note di rimborso di cui al precedente periodo, ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto, oltre gli interessi di legge e gli eventuali danni.

Art. 16

Obblighi a carico della Regione e di ACI

1. La Regione ed ACI si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo di cooperazione, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità. La Regione si impegna a far pervenire ad ACI direttive, documenti, deleghe a ciò necessarie, ecc., alle quali ACI darà seguito.
2. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.

Art. 17

Commissione Paritetica e Commissione per i Piani operativi – Definizione dei Procedimenti

1. Le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione, istituiscono le seguenti Commissioni:
 - a) una Commissione Paritetica, determinata con apposito atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, con il quale vengono anche definite le regole di funzionamento, formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte della Commissione in base all'ordine del giorno stabilito per la riunione. La Commissione ha compiti propositivi e di verifica dello stato di attuazione del presente Accordo di cooperazione. Può formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione ed evidenziare eventuali criticità che dovessero manifestarsi nella esecuzione dello stesso. La Commissione Paritetica viene convocata di norma una volta ogni tre mesi e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità, secondo le relative regole di funzionamento ed è convocata dal coordinatore che redige altresì l'ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati devono essere comunicati all'amministrazione regionale, per l'adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di cooperazione.
 - b) una Commissione per la determinazione dei Piani operativi - definizione dei procedimenti successivi a quello di cui all'Allegato A, da redigersì sulla base del presente Accordo di cooperazione. Tale Commissione è formata dai componenti della Commissione Paritetica, al quale si aggiungono altri due componenti, uno per la Regione ed uno designato da ACI. Tale Commissione deve assicurare almeno la presenza di due figure dirigenziali, una per la Regione Lazio e l'altra per ACI ed è istituita con apposito

atto amministrativo adottato dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto col Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche. La funzione di coordinamento è a cura di un rappresentante regionale facente parte della Commissione. I Piani operativi successivi a quello di cui all'Allegato A, hanno una durata di norma annuale e vanno determinati entro il 30 settembre di ogni anno, a partire dall'anno 2020, e saranno pubblicati sul BURL a seguito della presa d'atto mediante apposita Determinazione adottata dal Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio. La Commissione per la determinazione dei Piani operativi è convocata dal coordinatore, che redige altresì l'ordine del giorno ed il verbale della riunione. I rappresentanti designati devono essere comunicati all'amministrazione regionale per l'adozione del relativo atto amministrativo istitutivo, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo di cooperazione, unitamente ai rappresentanti designati per la Commissione Paritetica.

Art. 18

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di porre in essere i procedimenti previste dal presente Accordo di cooperazione, l'ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware necessari allo scopo, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la gestione dei procedimenti, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione.
2. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione e di suoi enti, dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata del presente Accordo di cooperazione.
3. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione, o provvisoriamente in uso alla Regione medesima, copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
4. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dello svolgimento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, le relative analisi e documentazioni, dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Art. 19

Tributi Aggiuntivi

Il presente accordo di cooperazione si applica anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Art. 20

Difformità dei procedimenti adottati

Qualora una delle parti riscontri difformità nella esecuzione dei procedimenti di cui al Accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'altra tramite PEC o raccomandata a. r., l'immediato ripristino delle condizioni stabilite

Art. 21

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Accordo di cooperazione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Roma con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 22

Registrazione

Per il presente Accordo di cooperazione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.

Art. 23

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo di cooperazione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Art. 24
Allegati

Il presente Accordo di cooperazione comprende i seguenti allegati, che ne fanno parte integrante:

- A. Allegato A) Piano operativo dalla data di sottoscrizione dell'Accordo al 31/12/2020. I successivi Piani operativi, nell'ambito di quanto disposto nel presente Accordo di cooperazione, saranno determinati dalla Commissione di cui all'art. 19, lettera b);
- B. Allegato B) Ristoro delle somme anticipate da ACI;
- C. Allegato C) Schema di direttiva concernente gli obblighi della Regione e di ACI per il trattamento dati personali, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il Direttore della Direzione Regionale
Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani

**ALLEGATO A - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E
L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI –
PIANO OPERATIVO**

**DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
AL 31/12/2020**

Articolo 1

Digitalizzazione di tutti i processi di gestione interni ad ACI in applicazione del CAD

Attraverso la digitalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) punto iii. e art. 4 dell'Accordo di cooperazione ACI assicurerà:

- a) mediante la registrazione dei soggetti interessati, la riscossione e, in particolare, il rilascio della ricevuta digitale di pagamento al contribuente e la conservazione della stessa in Archivio;
- b) la gestione digitale delle istanze di rimborso, esenzione e sospensione di imposta;
- c) la gestione digitale delle memorie difensive presentate dai contribuenti a fronte delle campagne di recupero bonario della tassa automobilistica.

ACI potenzierà, alla luce dell'entrata a completo regime della piattaforma Sistema di pagamento PagoPA – PagoBollo - per i contribuenti della Regione Lazio, i seguenti servizi:

- a) il Cassetto del Cittadino Automobilista, che contiene e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali storici di competenza del contribuente, a cui lo stesso potrà facilmente accedere previa registrazione sul portale ACI nella pagina Web appositamente costituita. Nel Cassetto, sarà inserita anche la modulistica per comunicare eventuali scostamenti o variazioni dei dati dei veicoli associati al suo codice fiscale;
- b) un sistema di notifiche delle scadenze di pagamento del bollo auto dei veicoli di propria competenza, inseriti anche nel Cassetto di cui al precedente punto a);
- c) il pagamento della tassa automobilistica mediante la piattaforma ACI per smartphone denominata EasyCar. Il progetto EasyCar è strettamente interconnesso col progetto di Integrazione Banche Dati, attraverso cui si ottengono i documenti, le informazioni e le scadenze che vanno a implementare i servizi di cui al presente articolo;
- d) un sistema di notifiche push, per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili, ovvero non necessariamente noti allo stesso [es.: l'iscrizione del fermo amministrativo, la radiazione da parte dell'autodemolitore, la trascrizione dell'atto di vendita (quest'ultimo come deterrente contro le frodi)].

Articolo 2

Controllo di merito – Riscossione alla scadenza e recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche - Supporto operativo alla gestione contabile

1. Controllo di merito

Il procedimento “controllo di merito”, eseguito da ACI attraverso Aci Informatica, consiste nella verifica incrociata dei dati presenti tra i vari moduli di cui si compone l'Archivio: dati presenti nell'archivio tributario, nell'archivio dei versamenti, nell'archivio delle sospensioni ed esenzioni di imposta, ed è finalizzato al tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, al rimborso delle somme pagate in eccedenza e al recupero delle minori somme versate e alla correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento. Nell'ambito della cooperazione di cui al presente Accordo, la Regione, sentito ACI, definirà la data di chiusura delle regolarizzazioni del periodo tributario da sottoporre a controllo, per il recupero tramite ruolo, e le tempistiche dell'emissione delle comunicazioni bonarie da parte di ACI (Note di Cortesia, Note di mancato pagamento alla scadenza, Avvisi Bonari, altre comunicazioni da inviare ai contribuenti ritenute necessarie dalla Regione), alla formazione e

alla consegna dei flussi informatici all'Agente postale per le posizioni non in regola con il tributo, per il recupero delle pretese tributarie tramite l'eventuale emissione degli avvisi di accertamento.

2. Ricorda scadenza

Nell'ambito delle attività correlate alla riscossione della tassa automobilistica alla scadenza, attraverso il procedimento "Ricorda Scadenza" gestito da Aci attraverso Aci Informatica, consentirà ai contribuenti interessati di ricevere gratuitamente le notifiche di scadenza della tassa automobilistica, previa registrazione sul servizio ACI. Il procedimento garantisce la registrazione "on-line" degli interessati e la possibilità di modifica dei dati registrati (nuova targa; nuovo numero telefonico; nuova e-mail, ecc.) attraverso una procedura efficace e facilmente accessibile e fruibile dai cittadini. Il procedimento consente al contribuente di avere a disposizione le informazioni per il pagamento della tassa automobilistica alla scadenza.

3. Recupero degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti delle tasse automobilistiche ed i relativi servizi di recapito

Attraverso la gestione del procedimento di recupero del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali, ACI mette a disposizione della Regione, sull'Archivio, il dato relativo ad ogni singola posizione tributaria anomala.

ACI esegue sull'Archivio l'estrazione dei dati, secondo le tempistiche concordate sulla base alle esigenze della Regione Lazio, sia in fase omesso pagamento alla scadenza, che di recupero con Avviso bonario, con Avviso di accertamento o di recupero coattivo tramite ruolo. ACI e Regione definiscono il layout delle comunicazioni di recupero da inviare al contribuente (avvisi di mancato pagamento alla scadenza, avvisi bonari, avvisi di accertamento, ecc), la Regione ne approva il contenuto e ACI ne garantisce la stampa, l'imbustamento, il recapito o la notifica.

Aci e Regione definiscono le tempistiche, sulla base delle esigenze della Regione per l'estrazione del flusso per la formazione dei ruoli esattoriali.

Il procedimento prevede che ACI effettui un controllo di qualità sia i dati estratti, che sulle comunicazioni, prima del recapito, volti a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze del ruolo. Per garantire una migliore performance, l'attività di controllo è svolta da ACI, sia in forma automatizzata, che procedendo alla analisi diretta di un congruo numero di posizioni estratte.

Il visto si stampi è di competenza dell'amministrazione Regionale.

ACI acquisisce e rende disponibili in formato magnetico i mancati recapiti delle comunicazioni ai contribuenti.

Il procedimento garantisce il rispetto dei termini di prescrizione del tributo.

4. Flusso informatico per la formazione degli avvisi di accertamento

Nel caso di emissione di avvisi di accertamento per le posizioni non in regola con il tributo, è necessario rendere complementari le attività amministrative della Regione con l'attività di aggiornamento dell'Archivio gestito da ACI, attraverso una sequenza temporale di attività, che dovranno essere eseguite con sistematicità, tenendo conto dei termini di prescrizione del tributo. A questo riguardo, è necessario che:

- 1) sull'Archivio venga creata da ACI la pratica identificata come avviso di accertamento, che può generarsi anche durante le istruttorie delle memorie difensive;
- 2) ACI estragga dall'Archivio e invii il flusso con le posizioni sulle quali emettere l'avviso di accertamento all'Agente Postale, per la generazione e la notifica degli avvisi di accertamento secondo le vigenti norme. I citati flussi, dovranno essere tecnicamente predisposti in modo da poter acquisire informaticamente dall'Agente postale i dati degli esiti delle notifiche e dei pagamenti;

3) ACI acquisisca e ponga a disposizione della Regione: a) i flussi informatici relativi agli esiti delle notifiche e dei pagamenti; b) le immagini delle notifiche degli avvisi di accertamento che, unitamente alle immagini delle copie degli avvisi prodotti, andranno inseriti, a cura di ACI, direttamente sull'Archivio, o vengano posti a disposizione della Regione su appositi link. ACI assicura la custodia degli originali delle ricevute di ritorno degli avvisi di accertamento con relativo esito.

5. Riconciliazione dei pagamenti eseguiti tramite PagoPA e supporto operativo alla gestione contabile

Il procedimento di “riconciliazione” prevede:

a) la riconciliazione delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica attraverso la piattaforma PagoPA/pagoBollo ed in particolare il riscontro tra i bonifici attesi e quelli effettivamente presenti sul conto specifico della Regione, utilizzato per i riversamenti da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, e la fornitura all’amministrazione regionale di appositi report di rendicontazione;

b) la contabilizzazione, il controllo e la messa a disposizione della Regione dei dati inerenti il gettito incassato da tutti gli intermediari della riscossione collegati con il ruolo regionale;

c) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione.

I quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati saranno consultabili dalla Regione mediante l’applicativo Sinta “Supporto contabile”.

Articolo 3

Gestione, su apposita delega scritta della Regione, delle attività di recupero in sede di ruoli esecutivi

Previa eventuale delega della Regione, ACI rende operativo il procedimento amministrativo di gestione, attraverso le proprie strutture pubbliche, dei ritorni conseguenti all'avvio delle attività di recupero in sede di ruoli esecutivi.

Il procedimento prevede:

- l’istruttoria delle memorie difensive presentate dai contribuenti a seguito di notifica di cartelle esattoriali
- servizi di informazione ed assistenza ai contribuenti.

La Regione, nell’ambito della cooperazione, si riserva di effettuare controlli a campione sulle pratiche lavorate da ACI, richiedendo copia della documentazione presentata dai contribuenti per il campione prescelto.

Il numero delle partite che superano i controlli saranno inserite nei sistemi dell’Agenzia Entrate - Riscossione e solo le stesse saranno oggetto di ristoro ad ACI.

Articolo 4

Gestione, su apposita delega scritta della Regione, delle istanze di esenzione disabili e di rimborso. Gestione delle sospensioni di imposta e Servizi esenti.

1. Esenzioni Disabili

Previa eventuale delega della Regione, ACI rende operativo il procedimento amministrativo di gestione, attraverso le proprie strutture pubbliche, delle istanze di esenzione avanzate dai contribuenti per disabilità.

Il procedimento prevede:

- l’istruttoria delle istanze di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità;
- l’adozione de i relativi provvedimenti entro 90 giorni perentori;
- in caso di carenza documentale, sarà cura delle predette strutture richiedere agli interessati la documentazione carente, prima di definire l’istruttoria;

- l'invio ogni quadriennio, rispettivamente entro il mese di maggio, settembre e gennaio successivi ai quadrienni interessati, su supporto informatico (es.: DVD) o altra modalità da concordare, l'elenco nominativo e numerico delle pratiche istruite, distinte in accolte e respinte.
- la produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta agli utenti per le istanze istruite. In caso di mancato accoglimento della domanda, invierà la comunicazione agli interessati mediante PEC, o con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante e-mail, nel caso che il contribuente, nell'ambito dell'istanza presentata, abbia fornito il suo indirizzo di posta elettronica e dato espresso consenso a tale modalità di riscontro dell'istanza medesima.

La Regione potrà effettuare controlli a campione sulle pratiche definite da ACI.

2. Istanze di rimborso

Previa eventuale delega della Regione, ACI rende operativo il procedimento amministrativo di gestione, attraverso le proprie strutture pubbliche, delle istanze di rimborso avanzate dai contribuenti.

Il procedimento prevede:

- l'istruttoria delle istanze di rimborso entro 60 giorni perentori dalla presentazione della domanda;
- la richiesta, in caso di carenza documentale, agli interessati della documentazione carente, prima di definire l'istruttoria;
- la comunicazione del provvedimento di diniego del rimborso richiesto, mediante PEC, o con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante e-mail, nel caso che il contribuente, nell'ambito dell'istanza presentata, abbia fornito il suo indirizzo di posta elettronica e dato espresso consenso a tale modalità di riscontro dell'istanza medesima.

Gli uffici regionali procederanno alle attività di propria competenza, mediante la liquidazione e l'emissione del mandato di pagamento, all'atto del quale comunicherà per e-mail, a coloro che lo avranno fornito, l'avvenuto rimborso.

La Regione potrà effettuare controlli a campione sulle pratiche definite da ACI.

3. Sospensioni di imposta

ACI rende operativo il procedimento amministrativo di gestione, attraverso le proprie strutture pubbliche, delle sospensioni di imposta.

Il procedimento prevede:

- l'istruttoria delle istanze relative alla sospensione dal pagamento della tassa automobilistica in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
- la gestione delle istanze di sospensione dal pagamento delle tasse automobilistiche dei veicoli inviate dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio a seguito di minivoltura, corredate dei registri di carico e scarico e del bollettino di pagamento relativo al diritto fisso corrisposto per i veicoli per i quali viene richiesta la sospensione. L'invio della richiesta e della documentazione avviene esclusivamente tramite PEC ad ACI e contemporaneamente tramite e-mail alla Regione Lazio.

Entro il 20/01/2020, la Regione ed ACI, ognuno per i rispettivi ambiti di competenza, porteranno a termine la redazione del manuale relativo alla gestione digitalizzata del procedimento sopra descritto; la Regione eseguirà le successive attività amministrative di propria competenza ed ACI effettuerà le attività formative per le imprese di cui trattasi, consentendo alle stesse di richiedere ed ottenere le credenziali per l'accesso alla procedura. Ciò permetterà alle menzionate imprese l'utilizzo della procedura a partire dalle sospensioni relative ai veicoli presi in carico nel secondo quadriennio 2020.

Resta fermo, comunque, che l'intero costo del servizio inerente alle citate richieste di sospensione, è totalmente a carico delle medesime imprese.

4. Servizi esenti ed altre esenzioni previste dalle normative vigenti

ACI esegue il procedimento amministrativo di gestione “servizi esenti e altre esenzioni previste dalle normative vigenti”.

Il procedimento prevede:

- l’istruttoria delle istanze relative ai servizi esenti e ad altre esenzioni effettuata da ACI tramite le proprie strutture centrali e territoriali anche nell’ambito delle istruttorie correlate alle Note di Cortesia, Avvisi di mancato pagamento alla scadenza e Avvisi bonari (per le esenzioni per disabilità, si rimanda al relativo paragrafo), secondo la normativa vigente, entro 90 giorni perentori;
- la produzione, stampa e postalizzazione delle lettere di risposta ai contribuenti in caso di mancato accoglimento della domanda. La comunicazione potrà essere inviata mediante PEC, o con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante e-mail, nel caso in cui il contribuente, nell’ambito dell’istanza presentata, abbia fornito il suo indirizzo di posta elettronica e dato espresso consenso a tale modalità di riscontro dell’istanza medesima.

In caso di eventuali altre esenzioni previste dalle normative vigenti, la Regione ed ACI, ognuno per l’ambito di propria competenza, definiranno il procedimento amministrativo, ai fini dell’espletamento di un servizio efficace ed efficiente nei confronti dei contribuenti.

Articolo 5

Supporto all’acquisizione da parte della Regione dei dati e delle correlate relazioni riferiti alla gestione della tassa automobilistica

Oltre ai software di cui all’art. 2 comma 6. lett. e) punto iii., è previsto un procedimento per l’estrazione dall’archivio regionale di dati corredati da necessarie analisi e relazioni, per riscontrare le richieste avanzate alla regione da organi di controllo.

La regione condivide ed analizza la richiesta con il demand regionale, al fine di definire le specifiche di estrazione.

Il demand inoltra la richiesta ad Aci Informatica che inserisce la richiesta nella pianificazione delle attività secondo l’indice di urgenza attribuito.

I tempi previsti per la fornitura non possono superare, di norma, i 20 giorni lavorativi dall’inoltro della richiesta e delle relative specifiche ad Aci Informatica, fatti salvi i casi di richieste che per la loro concentrazione nello stesso periodo di tempo o per la loro particolare complessità o articolazione richiedano tempi di elaborazione ed estrazione più lunghi.

La Regione Lazio potrà richiedere ed ottenere i dati relativi ai veicoli di particolari categorie di contribuenti, anche individuati tramite il codice fiscale, e delle relazioni sull’attività fiscale della tassa auto.

Regione Lazio Prospetto Rimborsi

Riepilogo valori

ALLEGATO B

Durata: dalla data della sottoscrizione dell'Accordo al 31 ottobre 2022

Rimborsi in Euro al netto di IVA; comprensiva di IVA solo quando dovuta

PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO (1) (2)

Procedure	Attività	Personale	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	657.845	130.625	788.469
2) Supporto controllo contabile e di gestione	378.059	466.467	844.526
3) Controllo di Merito	162.955	34.501	197.456
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	-	78.873	78.873
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	9.152	2.329.978	2.339.130
Totale (1)	1.208.010	3.040.444	4.248.454

(1) Soggetto a conguaglio

(2) Nell'attività 5 è inclusa la previsione di costo del Call Center (CATA)

Rimborso a consumo

Attività a consumo	Unità di misura	Stima rimborso unitario
Stampa Imbustamento, archiviazione ottica, spedizione avvisi bonari e avvisi pre e post scad.	N. questionari	0,53
Stampa, imbustamento, archiviazione ottica e notifica Atti Giudiziari (1)	N. invii	11,87
Stampa, imbustamento, archiviazione ottica e recapito raccomandate a/r (1)	N. invii	5,23
Comunicazione accoglimento/rigetto istanze Utenti con raccomandata (1)	N. invii	5,16
Comunicazione accoglimento/rigetto istanze Utenti (1)	N. questionari	0,52
Messaggi sms e mail Ricorda La Scadenza	N. invii	compreso nel rimborso "Procedure"

(1) Valori indicativi. Le tariffe possono variare in base al peso, alla distanza, all'uso del colore ed al numero di fogli e stampe speciali. Verrà sempre applicato il costo riconosciuto agli aggiudicatari maggiorato delle spese generali (RUP, DEC, gestione gara, ecc..) pari al 15%

Anni uomo impiegati (1)

Procedure	Coordinam.	Gestione	UUTT	Totale
1) Gestione degli archivi regionali	0,065	1.079	0,693	1.836
2) Controllo qualità e di gestione, amministrazione, riconciliazione e aggiornamento archivio	0,092	1.510	1,385	2.987
3) Controllo di merito	0,026	0,431	0,000	0,458
4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	0,026	0,431	0,693	1,150
5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,052	0,863	11,080	11,995
Totale	0,261	4.314	13.850	18.426

(1) Il personale del CATA è remunerato a consumo e non è incluso nella tabella.

ALLEGATO B**Regione Lazio****Anni 2019 - 2021 PROCEDURE****PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI, SALVO CONGUAGLIO, PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO**

Rimborsi in Euro al netto di IVA; comprensiva di IVA solo quando dovuta

1) Gestione degli archivi regionali, digitalizzazione e innovazione

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,065	170.000	11.113		11.113
Attività di gestione	a/p	1,079	69.664	75.139		75.139
Attività UUTT	a/p	0,693	64.074	44.372		44.372
Attività di gestione informatica				515.622	515.622	
Digitalizzazione ed innovazione sviluppo gestionali	quota	1,000		142.223	142.223	
Totale				788.469	657.845	130.625

2) Controllo qualità e di gestione, amministrazione, riconciliazione e aggiornamento archivio, privacy, trasparenza ecc.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,092	170.000	15.558		15.558
Attività di gestione	a/p	1,510	69.664	105.195		105.195
Attività UUTT	a/p	1,385	64.074	88.745		88.745
Attività di gestione informatica e datamart				378.059	378.059	
Missioni e formazione	quota			7.625	7.625	
Amministrazione e spese di funzionamento generali				249.344	249.344	
Totale				844.526	378.059	466.467

3) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,026	170.000	4.445		4.445
Attività di gestione	a/p	0,431	69.664	30.056		30.056
Attività UUTT		0,000	64.074	-		-
Attività di gestione informatica				162.955	162.955	
Totale				197.456	162.955	34.501

4) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti (generazione flussi, controllo di qualità, fornitura all'erogatore dei servizi di stampa, imbastimento e recapito)

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,026	170.000	4.445		4.445
Attività di gestione	a/p	0,431	69.664	30.056		30.056
Attività UUTT	a/p	0,693	64.074	44.372		44.372
Attività di gestione informatica	a/p		Incluso nella tabella 3			
Totale				78.873		78.873

5) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti (UUTT, CATA)

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,052	170.000	8.890		8.890
Attività di gestione	a/p	0,86	69.664	60.112		60.112
Assistenza UUTT (1)	a/p	11,08	64.074	709.956		709.956
Call Center (2)				1.551.020		1.551.020
Attività di gestione informatica			Incluso nella tabella 1			
Missioni e Formazione				9.152		9.152
Totale				2.339.130	9.152	2.329.978

(1) Le UUTT assicurano oltre alle attività di sportello sempre presidiato negli orari di apertura, la ricezione della pratica allo sportello, per e-mail o posta ordinaria e con il sistema di ripartizione centralizzato denominato back home, la verifica della documentazione e la definizione.

(2) Il Call center assicura assistenza on demand al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center (detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza. Il call center inoltre opera anche come assistente degli Studi di Consulenza.

ALLEGATO C) - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE LAZIO E L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Schema di “Contratto tra Titolare e responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e l’Automobile Club d’Italia in materia di trattamenti di dati personali nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell’articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della giunta Regionale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2019-2022, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Lazio (di seguito anche “Regione”) e l’Automobile Club d’Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ai fini del trattamento dei dati, di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed in particolare gli artt. 37, 38 e 39 che disciplinano la nomina del Responsabile della protezione dei dati e le relative funzioni, l’Accordo di cooperazione prevede che:

1. Il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale del Lazio.
2. ACI è “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ciò premesso,

TRA

La Regione Lazio, codice fiscale 80143490581, legalmente rappresentata dal dott. Marco Marafini domiciliato presso la sede dell’Ente, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio il cui incarico è stato conferito con D.G.R. n. 273 del 05/06/2018, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione ai sensi della L. R. n. 6/2002 e ss.mm. ii

E

l’Automobile Club d’Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati ancora vigenti (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personalini": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Lazio.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell’art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione Lazio, con DGR n. 393 del 20 giugno 2019.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regolamenta le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione Lazio effettuate da ACI nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell’Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l’esecuzione delle attività previste dall’Accordo di cooperazione. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione Lazio.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati da ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione Lazio effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfi i requisiti di cui al GDPR, nonché tuteli i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguiti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà

informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione Lazio.

- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione Lazio come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Lazio e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;

- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;

- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Lazio ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Lazio - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di cooperazione, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salvo diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.

2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.

3. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempire ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il Direttore della Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio
Dott. Marco Marafini

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani